CONVENZIONE

TRA

FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" (di seguito denominata "Fondazione") codice fiscale 80018230153, partita I.V.A. 04376350155, sede legale in Milano, via Venezian 1, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Maria Teresa Montella

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA (di seguito denominato "Contraente"), codice fiscale e partita I.V.A. 02481840201, sede legale in Mantova, str. Lago Paiolo n.10, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Anna Gerola

PREMESSO CHE

- il Contraente con nota del 23 giugno 2026 ha chiesto alla Fondazione la disponibilità ad eseguire analisi su biopsia liquida (plasma) di esame mutazionale ESR1, per un quantitativo annuo stimato in 30 test;
- la Fondazione si è dichiarata disponibile a erogare tali prestazioni mediante attività resa durante l'orario di lavoro, dal personale medico e sanitario della s.s. Diagnostica e Ricerca Molecolare afferente alla s.c. Anatomia Patologica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale, della convenzione.

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La Fondazione, per il tramite della propria struttura semplice di Diagnostica e Ricerca Molecolare, si dichiara disponibile all'esecuzione di analisi su biopsia liquida (plasma estratto da prelievo ematico) di esame mutazionale ESR1, avente come codice del nomenclatore tariffario "G8.02 Analisi di sequenza geniche ad ampio spettro", per una stima presunta complessiva di n. 30 casi per anno.

ART. 2 – Modalità di esecuzione

L'esecuzione del servizio di analisi dei campioni provenienti dal Contraente è effettuato a cura della s.c. Anatomia Patologica.
L'acquisto delle provette specifiche, necessarie per l'esecuzione delle analisi, è a carico del Contraente.
La Fondazione si rende disponibile a fornire ogni informazione sulla particolare tipologia della fornitura, ma non a provvedere all'acquisto della stessa. I campioni

provenienti in provette differenti da quelle specificate dalla Fondazione, non potranno essere analizzati.
L'invio dei campioni per le suddette prestazioni avviene a cura e a spese del Contraente, tramite corriere o mezzi aziendali.
Per procedere con l'analisi ESR1 è necessaria copia del Consenso Informato (allegato) debitamente firmato sia dal medico curante che dal paziente.

ART. 3 – Corrispettivo e consegna dei referti

Il Contraente si impegna a versare alla Fondazione, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di Analisi di sequenza geniche ad ampio spettro (cod. nomenclatore G8.02), € 1050,00 (mille cinquanta euro) /cad. analisi;
La s.c. Anatomia Patologica inoltrerà i referti tramite il sito Share Point messo a disposizione dalla Fondazione e condiviso dal Contraente con indirizzo mail da concordare.

ART. 4 – Rendicontazione

La s.c. Anatomia Patologica della Fondazione trasmette trimestralmente alla propria s.c. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità (economico.finanziario@istitutotumori.mi.it) e p.c. alla Struttura Gestione Acquisti del Contraente (acquistisanitari@asst-mantova.it) i dati relativi alle prestazioni eseguite mediante una distinta nella quale siano riportati i dati relativi alla tipologia delle attività svolte e all'importo da fatturare. Sulla base di tale rendiconto la Fondazione emette, nei confronti del Contraente, fattura del valore corrispondente. La mancanza degli elementi necessari per la regolarità del rendiconto impediscono la liquidazione dell'importo fatturato.

ART. 5 – Fatturazione

La Fondazione provvederà ad emettere la relativa fattura e ad inviarla al Contraente tramite sistema interscambio (SdI) per la fatturazione elettronica.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporterà l'applicazione dei relativi interessi moratori, oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.
Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni del Contraente e della Fondazione.

ART. 6 – Modifiche contrattuali

Eventuali modifiche alla presente convenzione, nel corso della sua validità, sono concordate con scambio di corrispondenza tra le Parti ed entrano in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione della nota di corrispondenza da parte dei firmatari della convenzione.

ART. 7 – Assicurazione per responsabilità civile

La Fondazione si impegna a garantire al personale medico specialistico, durante lo svolgimento del presente incarico la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni derivanti dall'attività medesima.

ART. 8 – Protezione dei dati personali

La Fondazione e l'ASST di Mantova sono Titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.
I medici della Fondazione si intendono persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la responsabilità e l'autorità del Contraente in qualità di titolare autonomo, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

ART. 9 – Durata e recesso

La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027 e può essere rinnovata in forma scritta e positiva.
Nessuna Parte può pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di mancato rinnovo della presente convenzione.
Eventuali modifiche alla presente convenzione, nel corso della sua validità, sono concordate con scambio di corrispondenza tra le Parti ed entrano in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione della nota di corrispondenza. Resta fermo che, in caso di modifiche legate all'emanazione di norme legislative nazionali o regionali e all'adozione di provvedimenti regionali o di provvedimenti interni da parte della Fondazione o del Contraente nelle materie oggetto della presente convenzione, la Parte interessata dovrà comunicare in forma scritta la modifica che intende apportare alla convenzione, fatta salva la facoltà per l'altra Parte di recedere dalla convenzione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In tal caso, nessuna somma sarà dovuta all'altra Parte a titolo di mancato guadagno, penale o qualsivoglia altro titolo. È fatta salva altresì, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo PEC, con almeno 60 giorni di preavviso. In tale ipotesi, nessuna somma è comunque dovuta all'altra Parte a titolo di mancato guadagno, penale o qualsivoglia altro titolo.

ART. 10 – Foro

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione; qualora non sia possibile raggiungere l'accordo il Foro competente è quello di Milano.

ART. 11 – Varie

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 18 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive

modificazioni e integrazioni.
La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del Contraente;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano espressamente di aver formulato il presente contratto di comune accordo, nonché di accettare integralmente tutte le clausole sopra riportate e di approvare specificamente, dopo averle rilette singolarmente, quelle di cui ai punti n. 5 (Fatturazione), 9 (durata e recesso), e 10 (Foro).

Letto, approvato e sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Teresa Montella)

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Anna Gerola)